

*Azione di reintegrazione nel possesso e legittimazione attiva*

Tribunale di Catania, 13 febbraio 2014.

**Azione di reintegrazione nel possesso – Possessore e detentore qualificato – Legittimazione attiva - Esclusione**

*La legittimazione attiva all'azione di reintegrazione spetta non solo al possessore ma anche al detentore qualificato, sia nell'interesse proprio, sia nell'interesse altrui (in quest'ultimo caso, l'azione non può essere però rivolta nei confronti di colui contro il quale si detiene), restando esclusi solo i detentori per ragioni di servizio o di ospitalità.*

*(Massima a cura di Michela Forte - Riproduzione riservata)*

Il Giudice,

letti gli atti e sciogliendo la riserva del 24.1.2014;

considerato che il ricorrente, con ricorso del 3.10.13, indicava che, trovandosi all'estero per motivi di lavoro, nel dicembre 2012, veniva informato da alcuni vicini di casa del fatto che il suo appartamento era stato abusivamente occupato dall'odierno resistente; che, in effetti, il medesimo istante, rientrato in sede, verificava che il B. non solo occupava l'appartamento ma aveva anche sostituito il cilindretto della porta d'ingresso così spogliandolo del godimento dell'immobile;

ritenuto che la legittimazione attiva all'azione di reintegrazione spetta non solo al possessore ma anche al detentore qualificato, sia nell'interesse proprio, sia nell'interesse altrui (in quest'ultimo caso, l'azione non può essere però rivolta nei confronti di colui contro il quale si detiene), restando esclusi solo i detentori per ragioni di servizio o di ospitalità;

considerato che, nella specie, il ricorrente risulta assegnatario esclusivo di un appartamento di Edilizia Residenziale Pubblica, di proprietà del Comune di Mascali, fin dall'agosto 1989;

ritenuto che l'assegnatario di casa residenziale pubblica gode di legittimazione attiva all'azione di reintegrazione nella veste di detentore qualificato che vanta un proprio interesse e che, dunque, il ricorrente risulta legittimato all'esperita azione;

rilevato che, sulla scorta dell'ordinanza del Sindaco di Mascali dell'11.1.13, che intimava al B. l'immediato rilascio dell'immobile occupato abusivamente, risulta che il resistente si è immesso arbitrariamente nel possesso dell'alloggio;

ritenuto che il comportamento del B. realizza uno spoglio violento e clandestino della detenzione del ricorrente sull'immobile predetto;

ritenuto che emerge dagli atti l'animus spoliandi del B., il quale senz'altro ha realizzato con coscienza e volontà il suddescritto atto materiale di spoglio contro il volere di parte ricorrente;

ritenuto, in definitiva, che il ricorso va accolto e va ordinato al resistente di reintegrare immediatamente il ricorrente nella detenzione dell'immobile;

ritenuto che, secondo il principio della soccombenza, la parte resistente va condannata al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali;

P.Q.M.

ordina a B. di reintegrare immediatamente il ricorrente nella detenzione dell'immobile di Edilizia Residenziale Pubblica, sito nel comune di Mascali (CT) in via S., entro il termine di giorni 10 dalla notificazione della presente ordinanza, mediante la consegna delle chiavi della porta di ingresso e il rilascio del bene;

dispone che nel caso di mancato e spontaneo adempimento alla esecuzione della presente ordinanza provveda il competente Ufficiale Giudiziario, su istanza dell'avente diritto;

condanna il resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in euro 800,00, per compensi professionali, ed euro 132,24 per spese vive, oltre IVA e C.P.A., come per legge.

Catania, 13 febbraio 2014

Il Giudice